



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Dipartimento Pubblica Sicurezza



Servizio Polizia Stradale

Registrato il 01/06/2016

Prot. 300/A/3953/16/109/55



234880

ALLA PREFETTURA
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO
Area III
COMO

e, per conoscenza

AL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI
E TERRITORIALI
Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali
del Governo e per le Autonomie Locali
ROMA

AI COMPARTIMENTI POLIZIA STRADALE
LORO SEDI

OGGETTO: Circolazione con patente di guida sospesa: rapporti tra art. 128, comma 2 ed art. 218, comma 6, CdS.

Si fa riferimento al quesito inerente al regime sanzionatorio da applicare al conducente che circoli durante il periodo di sospensione della patente, a seguito della disciplina introdotta con la modifica dell'articolo 128 CdS.

In particolare, con l'introduzione delle specifiche sanzioni previste dal nuovo comma 2 dell'articolo 128 CdS per l'ipotesi di circolazione con patente sospesa a seguito della mancata sottoposizione a visita medica o ad esame di idoneità tecnica, si è manifestato un problema di coordinamento con le sanzioni quantitativamente più rigide già previste dall'articolo 218 CdS: ne è derivata l'inevitabile incertezza circa le sanzioni da applicare al caso concreto, ovvero quali fattispecie sottoporre al più favorevole regime sanzionatorio dell'articolo 128, comma 2, CdS e quali, invece, a quello dell'articolo 218, comma 6, CdS.

In merito, occorre fare preliminarmente alcune precisazioni.

Come noto, la sospensione della patente, oltre ad avere natura di sanzione accessoria con funzione prevalentemente repressiva e di deterrenza verso comportamenti illeciti che, per la loro particolare gravità, impongono l'interdizione alla guida, può rivestire anche natura cautelare. In tale ultimo caso, l'efficacia del titolo abilitativo è sospesa non in conseguenza della commissione di un illecito, ma in presenza di situazioni di fatto che indicano o lasciano presumere che siano venuti meno i necessari requisiti di abilitazione alla guida.

In tale contesto, la sospensione prevista dall'articolo 128, comma 2, diversamente dalla sospensione avente natura di sanzione accessoria, la cui durata è predeterminata dall'autorità amministrativa in funzione della gravità del comportamento posto in essere, consegue automaticamente alla mancata sottoposizione agli accertamenti prescritti e cessa, altrettanto automaticamente, al superamento degli accertamenti con esito favorevole¹.

Occorre, inoltre, tener presente che vi sono ipotesi in cui vengono emessi due distinti provvedimenti di sospensione: è il caso degli articoli 186 e 187 CdS che prevedono un primo provvedimento a carattere sanzionatorio, di durata determinata e diversa in ragione del tasso alcolemico (di seguito TA) accertato ed un secondo provvedimento di natura cautelare che permane fin tanto che il titolare della patente non si sottoponga alla prescritta visita medica. Più specificamente, il provvedimento di sospensione avente natura cautelare segue due diverse tempistiche a seconda che venga adottato immediatamente e contestualmente all'invito di sottoporsi a visita medica – come nelle ipotesi di cui all'art.186, comma 9 e 187, comma 6 – o che venga adottato solo a seguito della mancata sottoposizione agli accertamenti prescritti (articolo 186, commi 7 e 8 ed articolo 187, comma 8). In tale ultima ipotesi, pertanto, al fine di evitare la sovrapposizione dei due provvedimenti, sarebbe opportuno che il prefetto adotti un provvedimento di sospensione (sanzione accessoria) nel quale disponga la permanenza dell'efficacia della stessa (con finalità cautelari) nel caso in cui sia anche decorso inutilmente il termine indicato nell'invito a sottoporsi a visita medica.

Tanto premesso, al fine di garantire coerenza sistematica, si ritiene che la procedura descritta dall'articolo 128 debba essere seguita anche per tutte quelle ipotesi in cui la patente viene cautelatamente sospesa fino a quando il titolare non dimostri di aver recuperato l'idoneità psicofisica o tecnica che risultava

¹ Naturalmente, nel caso in cui gli accertamenti abbiano avuto esito negativo, si rientrerà nella fattispecie prevista dall'articolo 116, comma 15 CdS (circolazione con patente revocata ai sensi dell'articolo 130 CdS; circolazione con patente non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici)

temporaneamente mancare o che era presuntivamente considerata tale. A titolo esemplificativo, nel richiamare le fattispecie indicate nella nota di codesta Prefettura, pertanto, seguiranno il regime sanzionatorio di cui all'articolo 128, comma 2, CdS:

- a) il provvedimento di sospensione della patente di guida adottato ai sensi dell'articolo 186, comma 7, terzo periodo, in caso di mancata sottoposizione a visita medica ordinata dal prefetto a seguito del rifiuto di sottoporsi agli accertamenti quantitativi dello stato di ebbrezza;
- b) il provvedimento di sospensione della patente di guida adottato ai sensi dell'articolo 186, comma 8, in caso di mancata sottoposizione a visita medica ordinata dal prefetto a seguito di guida in stato di ebbrezza con TA compreso tra 0,51 e 1,50 g/l;
- c) il provvedimento di sospensione della patente di guida adottato ai sensi dell'articolo 187, comma 8, in caso di mancata sottoposizione a visita medica ordinata dal prefetto a seguito del rifiuto di sottoporsi agli accertamenti quantitativi dello stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti;
- d) il provvedimento di sospensione della patente di guida adottato ai sensi dell'articolo 126bis, comma 6, in caso di mancata sottoposizione agli esami di idoneità tecnica per perdita totale dei punti della patente di guida;
- e) ogni provvedimento di revisione disposto dall'ufficio provinciale della MCTC e diretto all'accertamento della permanenza dell'idoneità tecnica.

Diversamente, seguiranno il più rigido regime sanzionatorio di cui all'articolo 218, comma 6, tutti i provvedimenti di sospensione della patente avente natura di sanzione accessoria tra i quali, sempre a titolo esemplificativo:

- a) il provvedimento di sospensione della patente di guida a tempo determinato conseguente all'accertamento dell'illecito di guida in stato di ebbrezza ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettere a), b) e c);
- b) il provvedimento di sospensione della patente di guida a tempo determinato conseguente all'accertamento dell'illecito di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti;

nonché, i seguenti provvedimenti di sospensione cautelare:

- c) il provvedimento di sospensione della patente di guida adottato dal prefetto, fino all'esito dell'esame di revisione, ai sensi dell'articolo 186, comma 9, a seguito di guida in stato di ebbrezza con TA superiore allo 1,50 g/l. In tal caso, diversamente dall'ipotesi precedente, il provvedimento di sospensione non consegue alla mancata sottoposizione a visita medica, ma discende direttamente dall'accertamento del tasso alcolemico;
- d) il provvedimento di sospensione della patente di guida adottato dal prefetto, fino all'esito dell'esame di revisione, ai sensi dell'articolo 187,

comma 6, a seguito di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti.

In tali ultime due ipotesi, nonostante si tratti di sospensione avente natura cautelare e finalizzata alla verifica della persistenza dei requisiti fisici e psichici, si ritiene che sia coerente applicare il regime sanzionatorio di cui all'articolo 218, comma 6, in quanto la circostanza che la sospensione cautelare decorra immediatamente, senza attendere la scadenza del termine utile per effettuare la visita medica, rende il provvedimento medesimo incompatibile con il procedimento descritto dall'articolo 128, comma 2, che invece fa decorrere la sospensione dal giorno successivo allo scadere del termine indicato nell'invito.

Il criterio enunciato – che prende in considerazione la natura e l'efficacia della sospensione ed i procedimenti di applicazione della stessa descritti dalle singole norme – consente di adottare una soluzione coerente con il sistema codicistico e di evitare il rischio di applicare sanzioni diverse a fattispecie uguali.

IL DIRETTORE CENTRALE
Segna

